



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di n. 5 buoni fruttiferi postali ordinari, di cui n. 3 “*serie P con timbro Q/P*” di L. 500.000 cadauno, emessi il 5.11.86 e riscossi il 21.11.16 per l'importo netto di € 3.216,70 ciascuno, e n. 2 appartenenti alla serie Q, di L. 2.000.000 e L. 1.000.000, rispettivamente emessi il 12.10.87 e il 27.5.88 e riscossi il 21.10.17 per € 11.083,40 e il 29.12.18 per € 5.682,70, lamenta la non corretta liquidazione degli importi da parte dell'intermediario.

In particolare, con riferimento ai buoni serie Q/P lamenta:

- il mancato riconoscimento degli interessi dovuti per il primo anno di vita dei titoli, come si evincerebbe dall'analisi dei *report* scaricati dal sito della Cassa Depositi e Prestiti;
- l'erroneo riconoscimento dei rendimenti introdotti dal D.M. Tesoro 13.06.86 anche per gli ultimi dieci anni di vita dei titoli (dal 21° al 30° anno), sebbene sul retro dei buoni nessuna indicazione fosse prevista in proposito, avendo il timbro apposto modificato i rendimenti solo dei primi venti anni (richiama il consolidato orientamento dell'ABF).

Con riguardo ai buoni appartenenti alla serie Q contesta:

- il mancato riconoscimento degli interessi dovuti per il primo anno di vita dei titoli, come si evincerebbe dall'analisi dei *report* scaricati dal sito della Cassa Depositi e Prestiti;
- l'erronea capitalizzazione bimestrale (anziché annuale) degli interessi al netto della ritenuta fiscale, come evincibile dai suddetti *report*, non solo per i primi 20 anni di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

vita dei titoli, ma anche per gli ultimi dieci anni di vita dei titoli stessi, contrariamente a quanto normativamente previsto;

- il mancato riconoscimento, per gli ultimi dieci anni, dell'importo bimestrale fisso riportato a tergo dei titoli e l'applicazione "*presumibilmente di un interesse semplice del 12% non previsto a tergo*"; ritiene, invero, che sebbene per i primi venti anni debba essere effettuata la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale, per gli ultimi dieci anni "*deve riconoscersi prevalenza alle condizioni apposte sui titoli*" ed applicarsi l'importo fisso ivi previsto, "*detraendo alla fine la dovuta e non contestata ritenuta fiscale del 12,5%*" (richiama, sul punto, Coll. di Milano, decisione n. 24928/19).

Ritiene, pertanto, di avere diritto alla corresponsione delle seguenti somme:

- € 2.047,61 per ciascuno dei buoni serie Q/P, ossia € 66,66 (pari a L. 129.075) per 60 bimestri, al netto sia della ritenuta fiscale del 6,25%, sia dell'importo di € 1.702,02 già riconosciuto per gli ultimi dieci anni;
- € 40,29 per ciascuno dei buoni serie Q/P, quali interessi maturati per il primo anno, al netto della ritenuta fiscale del 6,25%;
- € 760,19 per il buono serie Q n. 198, ossia € 67,80 (pari a L. 131.275) per 63 bimestri, al netto sia della ritenuta fiscale del 12,5%, che dell'importo di € 2.977,29 già riconosciuto per gli ultimi dieci anni;
- € 1.446,42 per il buono serie Q n. 41, ossia € 135,60 (pari a L. 262.550) per 60 bimestri, al netto sia della ritenuta fiscale del 12,5%, che dell'importo di € 5.672,58 già riconosciuto per gli ultimi dieci anni;
- € 75,20 per il buono serie Q n. 198, quali interessi maturati per il primo anno, al netto della ritenuta fiscale del 12,5%;
- € 150,40 per il buono serie Q n. 41, quali interessi maturati per il primo anno, al netto della ritenuta fiscale del 12,5%.

Precisa che le doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale, "*non essendo in discussione la dovutezza della ritenuta fiscale [...] e neppure la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale*" per i primi venti anni di vita dei titoli, come espressamente previsto dall'art. 7 del D.M. Tesoro del 23.06.97.

Pertanto, la ricorrente chiede che il Collegio condanni l'intermediario alla corresponsione delle seguenti somme:

- con riguardo ai 3 BFP appartenenti alla serie Q/P, € 6.142,83 complessivi, al netto della ritenuta fiscale, quale differenza per gli ultimi dieci anni, ed € 120,87 quali interessi non corrisposti per il primo anno;
- con riguardo ai 2 BFP appartenenti alla serie Q, € 2.206,61 complessivi, al netto della ritenuta fiscale, quale differenza per gli ultimi dieci anni, ed € 225,60 quali interessi non corrisposti per il primo anno.

Chiede altresì:

- con riguardo ai 2 BFP appartenenti alla serie Q, di disporre la rideterminazione degli interessi riconosciuti per i primi 20 anni ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 e quindi con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, anziché con capitalizzazione bimestrale al netto della stessa ritenuta fiscale e, per l'effetto, di riconoscere i maggiori importi che ne conseguono;
- il riconoscimento, su tutte le predette somme, degli interessi legali dalle date dei rimborsi dei titoli al soddisfo o, in subordine, dalla data del reclamo;
- il rimborso di € 270,00 "*per spese documentate sostenute (ricorso, spese di assistenza tecnica) oltre a quelle sostenute*".



L'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone 'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q”, *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU., *“nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del D.P.R. n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tali decisioni non abbiano considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge, inoltre, che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.



A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Pertanto, l'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso *"in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato"*.

Nelle repliche, la ricorrente rileva anzitutto l'assenza di eccezioni e/o deduzioni dell'intermediario in merito a tutte le contestazioni riguardanti i buoni fruttiferi della serie Q, nonché alla doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi maturati durante il primo anno di vita dei titoli. Ritiene, pertanto, che la convenuta non abbia assolto all'onere di contestazione specifica previsto dall'art. 115 c.p.c., e che, conseguentemente, le domande afferenti agli argomenti citati debbano ritenersi provate in quanto non contestate. Ritiene che la tesi affermata dall'intermediario, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, informarsi sulla effettiva misura dei tassi per gli ultimi 10 anni, *"invertirebbe l'ordine giuridico (e logico) dei ruoli"*, richiedendo al risparmiatore di *"ricercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali saranno liquidati i buoni fruttiferi"*, ed esonerando l'intermediario *"dall'utilizzo della diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c. nel momento di emissione dei buoni, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili"*. Ricorda, inoltre, che all'epoca della sottoscrizione dei buoni *"i risparmiatori erano privi delle benché minime cognizioni tecniche"*.

Ritiene, pertanto, che l'intermediario non abbia rispettato le indicazioni dell'art. 5 del D.M. 13.06.86, che prescrive chiaramente di riportare a tergo dei buoni *"la misura dei nuovi tassi"*.

Rileva come la sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite, pur se assunta su buoni fruttiferi diversi da quelli in esame, abbia una portata generale, che si attaglia perfettamente al caso di specie.

In merito al *quantum debeatur*, evidenzia che per mero errore materiale è stata indicata la corresponsione da parte dell'intermediario per gli ultimi dieci anni di vita dei buoni appartenenti alla serie Q *"dell'importo bimestrale di €54,11 (anziché € 67,80 pari a £. 131.275) per il buono n. 198 e di €108,22 (anziché €135,60 pari a £.262.550) per il buono n.41"*; invero *"pur non incidendo sulla quantificazione effettuata, s.e.o., in realtà l'intermediario ha corrisposto l'importo bimestrale di €47,35, per il buono n.198, e di €94,69 per il buono n.41"*. Insiste, pertanto, per l'accoglimento di tutte le richieste avanzate con il ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di cinque BFP sottoscritti dalla ricorrente ed emessi dall'intermediario, riferiti a diverse serie di titoli.

Con riferimento ai seguenti titoli:

- BFP nn. ***165, ***166 e ***167 (serie Q/P),

il Collegio osserva che la questione in discussione concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso dei tre buoni emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del D.M. dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i*



cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Da una verifica della documentazione in atti, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, i timbri apposti sui buoni nulla dispongono in merito al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A riguardo, il Collegio osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo. La ricorrente chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali dalla data della liquidazione o, in subordine, da quella del reclamo.

Per tali motivi, con riferimento ai titoli in discussione, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di rimborso della ricorrente riferita al decennio successivo al 20° anno dall'emissione dei titoli della serie Q/P in discussione.

Con riferimento ai seguenti buoni:

- BFP nn. ***41 e ***198 (serie Q),

il Collegio osserva che la questione in discussione concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, dei due buoni emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 sul corrispondente modulo cartaceo e appartenenti alla serie "Q".

Il ricorrente, precisando che la doglianza non riguarda né l'applicazione della ritenuta fiscale del 12,50%, né la capitalizzazione annuale al netto dell'imposta, ritiene che per gli ultimi dieci anni debba comunque applicarsi l'importo fisso risultante dai titoli.

Come noto, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *"Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*.

Peraltro, con riferimento ai primi 20 anni, la tabella a tergo dei titoli (emessi prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

L'orientamento dell'ABF sul punto è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, conseguentemente, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale. Con la decisione n. 6142/20, infatti, il Collegio di Coordinamento ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello



risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile (Collegio di Bari, decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Per tali motivi, la domanda di rimborso riferita ai buoni della serie Q in discussione, non può essere accolta.

Con riguardo a tutti i buoni fruttiferi oggetto del ricorso, il ricorrente ritiene che l'intermediario non abbia riconosciuto gli interessi maturati durante il primo anno, come invece emergerebbe dall'analisi dei *report* scaricati dal sito della Cassa Depositi e Prestiti. L'intermediario non eccepisce alcunché sul punto.

Com'è noto, gli interessi sui buoni fruttiferi si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale. Gli interessi maturano anche nel corso del primo anno, ma non vengono corrisposti qualora il titolare ne chieda il rimborso prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Da una più attenta analisi della tabella riportata, in base alla quale la ricorrente afferma che per i primi 6 bimestri non siano stati riconosciuti interessi, si evince che gli interessi maturati durante il primo anno sono stati tutti conteggiati al primo bimestre del secondo anno, ove risulta un importo di € 20,66, corrispondente all'applicazione dell'intero rendimento annuo dell'8% sul montante iniziale (€ 258,23). Per i bimestri successivi è stato poi riconosciuto il rendimento bimestrale (ossia 8%/6).

Per tali motivi, la domanda di rimborso riferita ai buoni in discussione, non può essere accolta.

Con riferimento ai soli buoni fruttiferi serie Q nn. ***41 e ***198, il ricorrente lamenta l'avvenuta capitalizzazione bimestrale degli interessi in luogo della capitalizzazione annuale, peraltro concordando sul fatto che la stessa debba essere effettuata al netto della ritenuta fiscale. L'intermediario non effettua eccezioni o deduzioni in merito.

Sul punto si osserva che il già richiamato art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 prevede che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, debba essere effettuata annualmente, come del resto emerge dalle stesse tabelle dei Decreti Ministeriali nonché dalle tabelle stampigliate sui titoli, ove, seppur al lordo dell'imposta, la capitalizzazione degli interessi viene effettuata con cadenza annuale.

Differentemente da quanto affermato dal ricorrente, anche dai *report* di calcolo elaborati dall'Ente emittente si evince che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta, avviene annualmente e non con cadenza bimestrale. In ogni caso, si osserva che la capitalizzazione bimestrale risulterebbe più favorevole al cliente rispetto a quella annuale, considerato che il tasso di interesse periodale verrebbe applicato per ogni bimestre ad un montante maggiore.

Da ultimo, il Collegio non accoglie la domanda di rimborso delle spese di assistenza tecnica, che al netto delle spese di procedura è stata quantificata in € 250,00, in quanto, seppur presente in sede di reclamo, non è accompagnata da documentazione a supporto.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. **165, n. **166 e n. **167 della serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Non accoglie per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS